

Prov. 116173/13

il giudice

sciogliendo la riserva che precede,

• letti gli atti introduttivi;

-esaminati i documenti in
atti;

PREMESS
O

con ricorso ex art. 44 d. lgs. 286/06 e 702 bis c.p.c., depositato il 5.7.13

.....

, rappresentato dagli avv. ti Aldo Cosimo Ritacco e Arturo Salemi assumeva:

- di essere cittadino straniero, soggiornante di lungo periodo, che vive e lavora in Italia, titolare di carta di soggiorno e residente nel Comune di Roma;

di essere padre di tre figli minori;

di aver presentato in data 1.2.13 al Comune di Roma domanda di concessione dell'assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 l. 448/98, ma di aver avuto risposta negativa, motivata dalla non applicabilità della norma in questione ai cittadini extracomunitari, anche se soggiornanti di lungo periodo.

Tutto quanto premesso, rilevando che l'art. 65 l. 448/98 prevedeva la concessione di un assegno ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con più di tre figli e che non superassero un certo limite di reddito, e che l'art. 27 d. lgs. 251107 aveva esteso il medesimo trattamento ai cittadini stranieri con status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, deduceva l'esistenza in detta normativa, nella parte in cui escludeva dal beneficio i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, di una violazione del principio di parità tra cittadino nazionale e cittadino soggiornante di lungo periodo, di cui all'an. 11 della Direttiva 2003/109/CE, recepita nell'ordinamento italiano con d. lgs. 312007, oltre che di numerose altre normative comunitarie, nonché una condotta discriminatoria per ragioni di nazionalità. Chiedeva pertanto accennare il proprio diritto a ricevere l'assegno di cui all'art. 65 l. 448/98, condannando Roma Capitale e l'INPS, in solido, al pagamento del suddetto assegno con decorrenza 1.1.13, oltre interessi e rivalutazione; dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalle convenute.

Roma Capitale e l'INPS si costituivano, eccependo ciascuno il proprio difetto di

legittimazione e, nel merito, deducendo l'infondatezza del ricorso.

Quindi, sulla documentazione in atti e concesso tennine per il deposito di note, il

giudice si è riservato la decisione.

OSSRRVA

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da entrambe le convenute. Ed infatti le obbligazioni di cui all'art. 65 l. 48/98 gravano su entrambe, ossia su Roma Capitale per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per la sua erogazione, e sull'Inps per l'erogazione stessa.

Ciò detto, l'art. 9 del d. lgs. 286/98, come modificato dal d.lgs. 3/07, che ha recepito

l'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE, che sancisce il principio di parità tra il cittadino italiano ed il soggiornante nel lungo periodo, stabilisce che il lungo soggiornante può "usufruire del trattamento di assistenza sociale, di previdenza sociale... e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale". I convenuti hanno fondato il diniego della prestazione richiesta dal ricorrente sulla circostanza che l'art. 65 l.

448/98, nel testo previgente la riforma introdotta con la l. 97/2013, la prevedeva

esclusivamente a favore dei cittadini italiani residenti, ed hanno affermato la legittimità di tale limitazione in forza dell'inciso *salvo che sia diversamente disposto* contenuto nell'art.

9 d.lgs. 286/98. Va tuttavia rilevato come alcuna deroga in tal senso sia stata operata dal nostro legislatore o in sede di ricezione della Direttiva né in disposizioni successive. Inoltre non è ipotizzabile che questa possa essere contenuta in disposizioni previgenti al d.lgs. 3107, che ha recepito l'art. 11 della Direttiva. Ciò tenuto conto del principio della successione

delle leggi, ed utilizzando poi come canone ermeneutico la nonnativa comunitaria, ed in particolare l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione OIL n.

143 del 1975 e la Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo, dalla cui analisi si

evince la primarietà del principio di parità di trattamento. In ogni caso dal complesso di tali norme deriverebbe la disapplicazione della norma interna in contrasto con il suddetto principio.

D'altronde siffatta interpretazione trova conferma nel disposto della l.

97/2013 che,

all'art. 13, ha espressamente previsto l'applicazione dell'art. 65 l. 448/98 anche ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo, proprio in ossequio al principio di parità di trattamento.

Affermata quindi l'applicabilità della normativa invocata dal ricorrente anche agli immigrati soggiornanti di lungo periodo, va rilevato come l'..... sin in possesso dei requisiti cui l'art. 65 subordina il riconoscimento del diritto all'assegno familiare. Il ricorrente è infatti residente a Roma, titolare di permesso di soggiorno illimitato, padre di **tre figli minori con permesso di soggiorno illimitato e titolare di un reddito inferiore al 111%** previsto dall'art. 65 l. 448/98 (docc. t, 3, 4 e 5). Il diritto all'assegno gli va pertanto riconosciuto dalla domanda dell'1.1.13.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Roma e dall'INPS, consistente nell'aver negato al ricorrente, straniero soggiornante di lungo periodo e residente in Italia l'assegno di cui all'art. 65 l. 448/98;

condanna i convenuti, ciascuno per la parte di propria competenza, al pagamento a favore di dell'assegno familiare di cui all'art. 65 l. 448/98 della l. 1.2.13, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

ordina al Comune di Roma ed all'INPS di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sui rispettivi siti;

condanna i convenuti, in solido, al pagamento dei compensi di procuratore a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge.